

REGOLAMENTO (UE) 2018/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione sono contenute nei regolamenti (UE) 2016/1036 ⁽²⁾ e (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (di seguito denominati congiuntamente «regolamenti»). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1968 e da ultimo modificati sostanzialmente nel 1996, dopo la conclusione dell'Uruguay Round, condotto nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Dato che a tali regolamenti sono state apportate diverse modifiche a partire dal 1996, i legislatori hanno deciso di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.
- (2) Sebbene i regolamenti siano stati modificati e codificati, non si è però proceduto a un riesame approfondito del loro funzionamento. La Commissione ha avviato un riesame dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di riflettere meglio le esigenze delle imprese all'inizio del ventunesimo secolo.
- (3) Alla luce di tale riesame, talune disposizioni dei regolamenti dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte di paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre, è opportuno inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi.
- (4) Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. Al fine di limitare il rischio di un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe registrare importazioni, ove possibile. Nel disporre

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (GU C 443 del 22.12.2017, pag. 934) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 aprile 2018 [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

